

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 458

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle
lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge
4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 marzo 2012)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
IL VICE MINISTRO
8122

mot




Illustre Presidente,

mi pregio trasmetterLe, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, lo schema di decreto con il quale viene individuata la lotteria per l'anno 2012, unitamente all'allegata relazione tecnico - illustrativa nella quale sono indicati i criteri che hanno condotto a tale scelta.

Cordialmente,

Prof. Vittorio Grilli

Sen. Giuseppe SCHIFANI
Presidente della Senato della Repubblica
Palazzo Madama
ROMA



#

RELAZIONE TECNICA SULLE MODALITA' ED I CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE LOTTERIE NAZIONALI DELL'ANNO 2012.

Come previsto dalla normativa vigente (legge 4.8.1955, n.722, come modificata dalla legge 26.3.1990 e dalla legge 1.8.2003, n.200) entro il 15 dicembre p.v. deve essere emanato il decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie del 2012, con la definizione del numero di lotterie da indire e degli eventi e/o progetti ad esse collegati.

Al riguardo occorre evidenziare che negli ultimi due anni si sono determinate alcune circostanze che hanno mutato profondamente l'assetto gestionale delle lotterie ad estrazione differita e che, quindi, non possono non essere tenute in conto, anche in relazione alla proposta di fissazione di quali e quante lotterie dovranno essere indette nel prossimo anno.

Infatti, come noto, l'art.21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n.102, nel fissare i contenuti ed i criteri del bando di gara per l'affidamento delle lotterie ad estrazione istantanea, ha riservato, al comma 6, la gestione e l'esercizio delle lotterie ad estrazione differita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Proprio il predetto bando, ha condotto all'aggiudicazione in favore del Consorzio Lotterie Nazionali - che per l'effetto ha costituito la "Lotterie Nazionali s.r.l." - prevede che l'aggiudicatario sia obbligato, a titolo gratuito, a distribuire nella propria rete esclusiva di vendita, i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita.

Già, pertanto, con la Lotteria Italia 2010 e 2011 in corso di svolgimento, la gestione delle lotterie della specie non viene più espletata secondo meccanismi concessori, bensì direttamente dall'Amministrazione avvalendosi della fornitura di taluni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l., unico soggetto tra quelli invitati dall'Amministrazione per l'espletamento di attività operative della lotteria Italia, che ha espresso il proprio interesse alla predetta realizzazione .

Al predetto soggetto, sono state affidate con apposita convenzione tutte le attività gestionali ed operative legate al prodotto in oggetto ed in particolare la stampa dei biglietti e la distribuzione degli stessi nei punti vendita non rientranti nella propria rete esclusiva, nonché tutte le attività connesse alla distribuzione nei punti vendita del concessionario medesimo oltre al pagamento dei premi ed alla realizzazione di attività promozionali in favore della lotteria.

* * *

Dopo questa doverosa premessa, si rende ora necessario rappresentare alcune problematiche relativamente alla scelta ministeriale del numero delle lotterie da indire e degli eventi abbinati. Come noto, negli ultimi anni l'Amministrazione ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita proprio per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco.

Si ripetono, per una migliore comprensione, quelle che, a giudizio dell'Amministrazione, sono le ragioni di tale trend negativo. Innanzitutto, l'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto con prospettiva di vincita immediata, hanno provocato disaffezione nel pubblico, in considerazione della modalità di individuazione delle vincite, per le lotterie della specie. In secondo luogo l'apporto degli enti organizzatori di eventi abbinati non è quasi mai significativo in quanto si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento e la richiesta è finalizzata unicamente ad ottenere un contributo di tipo economico.

Al di là, pertanto della significatività dell'abbinamento di alcuni eventi – che, tra l'altro, il pubblico neanche percepisce più, salvo forse quello locale, è da rilevare come anche le aspettative economiche di tali enti risultano comunque frustrate.

Al riguardo, sembra opportuno rammentare brevemente, come già in passato rappresentato, le modalità per l'assegnazione degli utili delle lotterie, in particolare il carattere non remunerativo del prodotto "lotteria", soprattutto riferito a lotterie diverse dall'Italia. In base alla norma, infatti, dalla vendita dei biglietti deriverebbe la copertura delle spese di organizzazione, dei premi, delle entrate erariali e, per differenza, la quota di utili dello Stato e le relative quote riconosciute agli enti organizzatori. Di contro e solo in via assolutamente residuale, è previsto un "fondo di riserva" da poter utilizzare nel caso in cui la vendita dei biglietti dovesse risultare incapiente, rispetto al pagamento dei premi. Ebbene, per il passato, solo in casi eccezionali è stato necessario fare ricorso al prelevamento dal "fondo di riserva" istituito ex-lege. Tuttavia, nel tempo, si è via via consolidata la prassi di mantenere comunque il prelevamento dal fondo, soprattutto in considerazione dell'esiguo numero di biglietti venduti e del notevole incremento dei premi distribuiti, legati non soltanto all'estrazione finale ma anche allo svolgimento di giochi nell'ambito di trasmissioni televisive abbinata a ciascuna lotteria, nonché al tagliando di estrazione istantanea abbinato.

Pertanto, in molti casi è soltanto il prelevamento di somme dal fondo di riserva che consente non soltanto l'integrazione della massa-premi ma anche quella dell'utile, erariale e non, di ciascuna lotteria.

Proprio per tale ragione l'Amministrazione ha progressivamente proposto, nel corso degli anni, di ridurre il numero annuale di lotterie, di contestualizzare gli



eventi abbinati con manifestazioni di grande interesse (ad. es. Festival di Sanremo) nonchè di accentuare il carattere solidaristico di tale prodotto di gioco. Scelte tutte condivise e recepite nei decreti ministeriali di individuazione degli ultimi anni, senza, peraltro ottenere un' inversione di tendenza nel gradimento delle lotterie tradizionali.

Pertanto, poichè anche tali accorgimenti non hanno sortito gli effetti sperati in ordine al rilancio del prodotto "lotteria", per l'anno 2011 è stata condivisa la scelta di indire la sola lotteria Italia. Si sintetizzino le motivazioni che hanno supportato la scelta dello scorso anno e, cioè::

1. consolidata disaffezione dei giocatori nei confronti del prodotto;
2. assenza di utili significativi per l'erario;
3. sostanziale mancanza di ritorno economico per gli enti organizzatori

motivazioni che, peraltro, sono da estendere anche alle scelte del 2012.

Si deve evidenziare al riguardo, proprio a dimostrazione della mancanza di interesse che il "prodotto lotteria" nella sua forma tradizionale ormai presenta anche negli organizzatori e/o promotori di eventi e progetti abbinabili, l'esiguità del numero di domande pervenute (soltanto 2 !) finalizzate ad ottenere l'abbinamento e cioè il Comune di Ascoli Piceno e l'Ente Giostra di Foligno per la "Giostra della Quintana".

Conseguentemente, proprio per tentare di rilanciare un prodotto che, nonostante tutto si ritiene, possa presentare ancora delle potenzialità di ripresa, si rende necessario, anche per l'anno 2012 confermare la scelta "forte" del 2011, prevedendo un'unica lotteria, la "Lotteria Italia", svincolata, come di consueto, da qualsivoglia evento o progetto e collegata con trasmissioni televisive e/o radiofoniche.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, che disciplina l'indizione annuale delle lotterie ad estrazione differita;

Visto l'art. 1, comma 2 della normativa succitata, che prevede per tale indizione l'emanazione di apposito decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto l'art. 21, comma 6 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n.102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali per l'anno 2012, tenendo conto dei risultati delle più recenti lotterie differite indette e dell'attuale panorama del settore dei giochi;

Considerato che negli ultimi anni si è verificata una progressiva riduzione della vendita dei biglietti di lotterie differite, e che, conseguentemente, è stato progressivamente ridotto nel tempo il numero complessivo di lotterie differite da indire per ciascun anno;

Considerato che al fine di ottimizzare i risultati e garantire un significativo rilancio del settore, si è ritenuto opportuno prevedere per l'anno 2012 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita;

Ritenuto, altresì, che occorre garantire un maggiore periodo di permanenza sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive attraverso il collegamento con spettacoli radio-televisivi, che possano contribuire a ridestare l'interesse verso tale tipologia di lotterie;

Visti i pareri espressi dalla Commissione 6^a Finanze e Tesoro del Senato e dalla Commissione 6^a Finanze della Camera dei Deputati;

DECRETA

E' individuata, per l'anno 2012, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita:

1. Lotteria Italia

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

